Regolamento per la consultazione dell'Archivio della Fondazione Pellegrini Canevascini depositato all'Archivio di Stato del Cantone Ticino

In base dell'art. 5 della *Convenzione* stabilita a partire dal 1.1.2006, l'Archivio di Stato del Cantone Ticino (in seguito ASTi) e la Fondazione Pellegrini Canevascini (in seguito FPC) hanno concordato il seguente regolamento per la consultazione dei documenti conservati nell'archivio della FPC:

1. Per la consultazione dei documenti valgono in generale le norme relative ai vincoli di conservazione e alla riproduzione stabilite nel *Regolamento per la consultazione dei materiali d'archivio* dell'ASTi, qui allegate.

2. La consultazione dei documenti conservati nell'archivio della FPC può tuttavia avvenire solo dopo essere stata autorizzata dal Consiglio direttivo della stessa, cui va indirizzata una richiesta scritta con indicati gli scopi della ricerca. Il formulario di richiesta di accesso agli archivi può essere scaricato dal sito internet della FPC www.fpct.ch, oppure richiesto al segretariato, agli indirizzi Fondazione Pellegrini Canevascini Cp. 1460 6500 Bellinzona, oppure segretariato-fpct@bluewin.ch).
   Al momento dell'autorizzazione la direzione dell'ASTi è informata dalla FPC.

3. I membri designati dal Consiglio direttivo della FPC, i cui nominativi sono comunicati alla direzione dell'ASTi, hanno comunque la facoltà di accedere agli archivi della FPC e di consultarne i documenti, anche in deroga al presente regolamento.
   Tuttavia il prelievo di documenti deve essere concordato con la Direzione dell'ASTi e non potrà che avere un carattere temporaneo.

4. Salvo deroghe autorizzate dalla FPC, sono rispettati i termini di protezione dei dati previsti dall'ASTi.

5. I ricercatori si assumono in ogni caso la piena responsabilità – in particolare per quanto riguarda la salvaguardia dei dati personali – per qualsiasi uso fatto dalle loro ricerche. Per questo, oltre al formulario di richiesta di accesso agli archivi, i richiedenti devono firmare una copia di questo Regolamento di consultazione e inoltrarla al segretariato.

6. I ricercatori si impegnano a consegnare spontaneamente, oltre all'ASTi, anche alla FPC un esemplare della propria ricerca (edita o inedita), scaturita dalla consultazione degli archivi della FPC.

7. Per poter accedere in qualsiasi modo agli archivi della FPC è vincolante il rispetto di questo Regolamento. Per qualsiasi pendenza dovesse sorgere tra l'ASTi e la FPC a causa della consultazione di questi documenti il foro giudiziario competente è la Pretura distrettuale di Bellinzona.

8. Il presente Regolamento entra in vigore il 1.1.2006. Esso può comunque essere rivisto in qualsiasi momento, su richiesta del Consiglio direttivo della FPC e della Direzione dell'ASTi.

Per l'Archivio di Stato

A. Ghirnghelli

Per la FPC

N. Valsangiacomo